

Vita Classic – Adeguamento dell'aliquota di conversione a partire dal 1° gennaio 2020

La Fondazione collettiva Vita, in qualità di istituto di previdenza consapevole delle proprie responsabilità, agisce preventivamente sulla crescente aspettativa di vita e sui proventi di capitale costantemente bassi. Adeguerà l'aliquota di conversione il 1° gennaio 2020.

Che cos'è un'aliquota di conversione?

L'aliquota di conversione converte l'aveve di vecchiaia in una rendita. L'aveve di vecchiaia risparmiato fino al pensionamento viene moltiplicato per l'aliquota di conversione e convertito in una rendita di vecchiaia vitalizia. Un'aliquota di conversione pari al 6% su un capitale di CHF 100'000 apporta una rendita di vecchiaia vitalizia di CHF 6'000 annui. L'importo della rendita di vecchiaia dipende dall'aliquota di conversione e dall'aveve di vecchiaia risparmiato.

Che cosa cambierà a partire dal 1° gennaio 2020?

Verrà utilizzato un'aliquota di conversione unitaria, denominata «mantello». A partire dal 1° gennaio 2020, sull'intero avere di vecchiaia entrerà in vigore l'aliquota di conversione del 6%. Questa aliquota verrà abbassato in due fasi fino a raggiungere il 5,8% nel 2022. L'entrata in vigore dell'aliquota di conversione unitaria del 6% fa decadere la complessa differenza tra l'aveve di vecchiaia obbligatorio e l'aveve di vecchiaia sovraobbligatorio.

Perché la Fondazione collettiva Vita vuole adeguare l'aliquota di conversione?

L'aumento dell'aspettativa di vita e la lunga fase dei bassi tassi d'interesse hanno fatto sì che ai pensionati siano stati versati più soldi di quelli che loro stessi abbiano mai risparmiato in passato. I fondi mancanti devono essere finanziati dagli assicurati attivi, con conseguenti ripercussioni negative sulle loro future prestazioni di vecchiaia. Questo finanziamento trasversale è definito «ridistribuzione». In qualità di istituto di previdenza consapevole delle proprie responsabilità, dobbiamo affrontare questi spiacevoli sviluppi con le giuste misure.

Chi è interessato dagli adeguamenti?

Gli adeguamenti interessano gli assicurati che andranno in pensione dopo il 1° gennaio 2020 e che sceglieranno una rendita di vecchiaia. Per i pensionamenti precedenti al 31 dicembre 2019 si fa riferimento alle aliquote di conversione frazionate attuali.

I pensionati sono interessati da questi adeguamenti?

No, le rendite di vecchiaia in corso non sono interessate da questi adeguamenti.

Dove si trovano i dati relativi alle rendite di vecchiaia personali?

I dati relativi alle rendite di vecchiaia personali si trovano nel certificato di previdenza. Si tratta di una proiezione basata su dati provvisori. I dati relativi alla rendita che si trovano sul certificato di previdenza 2019 non tengono ancora conto degli adeguamenti del 1° gennaio 2020. Per un calcolo preliminare della vostra rendita di vecchiaia personale contattate il nostro Help Point LPP (telefono 0800 80 80 80).

L'adeguamento dell'aliquota di conversione influisce sull'importo dell'aveve di vecchiaia?

No, l'abbassamento dell'aliquota di conversione non ha alcun effetto sull'importo dell'aveve di vecchiaia.

Perché la Fondazione collettiva Vita può abbassare l'aliquota di conversione sotto il livello dell'aliquota di conversione legale del 6,8%?

È responsabilità del Consiglio di fondazione determinare l'importo dell'aliquota di conversione mantello. Per garantire la rendita minima legale, per ogni calcolo di rendita di vecchiaia viene fatto un confronto tra l'utilizzo dell'aliquota di conversione regolamentato e l'importo della rendita risultante dell'aliquota di conversione legale. In questo modo è possibile garantire il minimo legale.

Come si calcola la rendita di vecchiaia con l'aliquota di conversione mantello?

Esempio di calcolo 1: Uomo, pensionamento regolare (65 anni) nell'anno 2020, avere di vecchiaia totale: CHF 500'000 (CHF 300'000 regime obbligatorio LPP e CHF 200'000 avere di vecchiaia sovraobbligatorio). L'aveve di vecchiaia totale verrà convertito in una rendita di vecchiaia con l'aliquota di conversione mantello del 6%. Per la conversione del regime obbligatorio LPP, invece, viene applicata l'aliquota di conversione legale (6,8%). Viene versata la rendita di vecchiaia annuale maggiore, pari a CHF 30'000.

Rendita di vecchiaia in CHF	AC ¹⁾	Rendita di vecchiaia in CHF
500'000 (totale)	6,0%	30'000
300'000 (di cui regime obbl. LPP)	6,8%	20'400

1) Aliquota di conversione

Esempio di calcolo 2: Donna, pensionamento regolare (64 anni) nell'anno 2020, avere di vecchiaia totale di CHF 300'000 (CHF 280'000 regime obbligatorio LPP e CHF 20'000 avere di vecchiaia sovraobbligatorio). L'avere di vecchiaia totale verrà convertito in una rendita di vecchiaia con l'aliquota di conversione mantello del 6%. La conversione del regime obbligatorio LPP, invece, avviene con l'aliquota di conversione legale (6,8%). Viene versata la rendita di vecchiaia annuale maggiore, pari a CHF 19'040.

Rendita di vecchiaia in CHF	AC ¹⁾	Rendita di vecchiaia in CHF
300'000 (totale)	6,0%	18'000
280'000 (di cui regime obbl. LPP)	6,8%	19'040

1) Aliquota di conversione

Quale aliquota di conversione si utilizza per calcolare la rendita di vecchiaia?

Fino al 31 dicembre 2019 si fa riferimento alle aliquote di conversione frazionate attuali. Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove aliquote di conversione per ogni età.

Aliquote di conversione fino al 31.12.2019

Età	Uomini		Donne	
	reg. obbl. LPP	supra-obbl.	reg. obbl. LPP	supra-obbl.
58	5,821%	5,22%	5,714%	5,30%
59	5,890%	5,31%	5,918%	5,40%
60	5,962%	5,41%	6,129%	5,50%
61	6,061%	5,51%	6,349%	5,61%
62	6,232%	5,62%	6,576%	5,73%
63	6,415%	5,73%	6,686%	5,86%
64	6,605%	5,86%	6,800%	6,00%
65	6,800%	6,00%	6,918%	6,15%
66	6,929%	6,15%	7,041%	6,31%
67	7,064%	6,31%	7,171%	6,48%
68	7,205%	6,47%	7,306%	6,66%
69	7,356%	6,65%	7,452%	6,86%
70	7,516%	6,84%	7,606%	7,08%

Aliquote di conversione a partire dal 2020

Età	Dal 01.01.2020		Dal 01.01.2021		Dal 01.01.2022	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
58	4,95%	5,10%	4,85%	5,00%	4,75%	4,90%
59	5,10%	5,25%	5,00%	5,15%	4,90%	5,05%
60	5,25%	5,40%	5,15%	5,30%	5,05%	5,20%
61	5,40%	5,55%	5,30%	5,45%	5,20%	5,35%
62	5,55%	5,70%	5,45%	5,60%	5,35%	5,50%
63	5,70%	5,85%	5,60%	5,75%	5,50%	5,65%
64	5,85%	6,00%	5,75%	5,90%	5,65%	5,80%
65	6,00%	6,20%	5,90%	6,10%	5,80%	6,00%
66	6,20%	6,40%	6,10%	6,30%	6,00%	6,20%
67	6,40%	6,55%	6,30%	6,45%	6,20%	6,35%
68	6,55%	6,70%	6,45%	6,60%	6,35%	6,50%
69	6,70%	6,85%	6,60%	6,75%	6,50%	6,65%
70	6,85%	7,00%	6,75%	6,90%	6,65%	6,80%

Nota bene:

Questo promemoria ha uno scopo puramente informativo. I documenti determinanti sono i seguenti: il regolamento di previdenza della Fondazione collettiva Vita, il regolamento della liquidazione parziale, le disposizioni della Legge federale in materia di previdenza professionale di vecchiaia, per superstiti e di invalidità, la legge di libero passaggio e gli ordinamenti a essa correlati.



Avete domande?

In qualità di azienda affiliata

Per maggiori informazioni sul tema «Adeguamento dell'aliquota di conversione a partire dal 1° gennaio 2020» gli incaricati competenti per il vostro contratto sono a vostra disposizione.

In qualità di persona assicurata

Avete domande sulla sua situazione previdenziale? Il servizio Help Point LPP (telefono 0800 80 80 80) è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00, per tutte le domande riguardanti la previdenza professionale.

Visitate il sito: → vita.ch